



*Confartigianato*



Associazione Artigiani  
Piccole e Medie Imprese di Trieste

## **Chiarimenti sulla sospensione delle attività di ristorazione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**

Spettabili Imprese Associate,

Vi scriviamo in merito alla discussa possibilità di usufruire delle attività di ristorazione da parte dei lavoratori occupati nei cantieri esterni, o comunque in attività che non dispongano di un luogo idoneo per consumare i pasti.

Il Ministero dell'Interno, con nota n. 4779 del 22 gennaio u.s., fornisce chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle vigenti disposizioni concernenti l'esclusione dalla sospensione delle attività di ristorazione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, e ha precisato quanto segue.

In forza dell'art. 2, comma 4, lett. c), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, è consentito lo svolgimento, all'interno di pubblici esercizi, dell'attività di ristorazione in favore dei lavoratori di Aziende con le quali tali esercizi instaurino, onde erogare il servizio di mensa, un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande.

Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio, nonché della legislazione vigente in tema di attività produttive.

Viene segnalata l'opportunità che a cura dell'esercente sia resa disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio.

Diversamente potrebbe non ritenersi consentita, in quanto non riconducibile alle succitate attività di mensa o catering continuativo, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande.

Inoltre, sebbene la nota del Ministero si riferisca espressamente alla sola area "arancione", non vi sono ragioni ostative a escludere che ciò possa valere anche con riferimento alle così dette "aree rosse", poichè il suindicato DPCM prevede per entrambe le aree le stesse disposizioni (cfr. art. 3, comma 4, lett. c)).

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)